

Regolamento del Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff”
(Emanato con D.R. n. 10 del 5/1/2000)

Titolo I - Principi

Art. 1 - (Compiti del Dipartimento)

Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nello Statuto dell'Università di Firenze, il Dipartimento:

- a) promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività;
- b) d'intesa con le strutture preposte alla attività didattica, concorre a detta attività mettendo a disposizione le risorse di cui dispone, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le attività di ricerca;
- c) organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca;
- d) esprime pareri, nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, sulle competenze scientifiche di professori e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

Art. 2 - (Composizione del Dipartimento)

Al Dipartimento di Chimica Organica afferiscono professori di ruolo e ricercatori indicati nel Decreto Rettorale di costituzione e nelle eventuali successive modifiche, ed il personale tecnico amministrativo così come deliberato dai competenti organi di Ateneo.

Art. 3 – (Organizzazione del Dipartimento in sezioni)

1. Il Dipartimento può costituire al suo interno sezioni per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione delle risorse.
2. Tale organizzazione per sezioni avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della delibera.
3. Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni sezione elegge un responsabile di sezione.
4. L'autonomia di spesa a dette sezioni può essere attribuita dal Consiglio di Dipartimento se la dimensione delle stesse non risulterà inferiore alle risorse minime previste dalla normativa vigente presso l'Università di Firenze.
5. Tale autonomia di spesa si esercita nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Dipartimento.
6. Agli adempimenti di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità provvede comunque il Direttore del Dipartimento anche su proposta del Responsabile della sezione.

Art. 4 – (Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso)

1. Partecipano alle attività del Dipartimento studenti, dottorandi, specializzandi, laureati frequentatori, borsisti italiani e stranieri, professori visitatori e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché tutti i ricercatori ammessi a partecipare a tali attività nel rispetto delle disposizioni di cui al D.I. 5.8.98 n. 363.
2. Partecipano alle attività del Dipartimento i ricercatori dei Centri di Ricerca del C.N.R. (Centro di Studio sulla Chimica e la Struttura dei Composti Eterociclici e loro Applicazioni; Centro di Studio sulle Cause di Deperimento delle Opere d'Arte) che afferiscono al Dipartimento come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione Centrale.
3. L'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture ed ai suoi servizi per i soggetti che rientrano e non nelle categorie indicate al comma 1, è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.I. 5.8.98 n. 363.

Titolo II - Organi

Art. 5 – (Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dallo Statuto dell'Università di Firenze e da disposizioni legislative e regolamentari con esso non incompatibili.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza.

La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare funzioni proprie del Consiglio del Dipartimento ad essa delegate con delibera assunta a maggioranza qualificata (50% + 1) dei componenti dello stesso Consiglio.

Art. 6 – (Rappresentanze negli organi del Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento membri di diritto.
 - da una rappresentanza elettiva (in carica per tre anni e rieleggibile una sola volta consecutivamente) del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento stabilita nella misura del 30% arrotondato per eccesso.
 - dal Segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante.

La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.

Al Consiglio di Dipartimento si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 41 dello Statuto dell'Università di Firenze, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'art. 9 dello Statuto medesimo.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore designa, fra i membri del Consiglio, un Vice-Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
3. La Giunta è composta:
 - dal Direttore che la presiede;
 - da una rappresentanza paritetica (2 ciascuno) di professori ordinari, associati e ricercatori eletti dalle rispettive componenti;
 - da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - dal Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere eletti una sola volta consecutivamente.

Titolo III - Funzioni

Art. 7 – (Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge il Direttore del Dipartimento;
 - b) approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
 - c) approva la relazione di cui all'art. 18 comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze;
 - d) delibera, anche su proposta della Giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;
 - e) delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
 - f) definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del dipartimento alle attività didattiche;
 - g) approva contratti e convenzioni di propria competenza;
 - h) prospetta le nuove esigenze di personale;
 - i) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
 - l) esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto dell'Università di Firenze;
 - m) delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;

- n) esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;
- o) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
- p) delibera l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori;
- q) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto dell'Università di Firenze, dai Regolamenti di Ateneo, e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università;
- r) provvede ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto dell'Università di Firenze a delegare alla Giunta funzioni proprie;
- s) dà parere sulla nomina dei direttori dei Centri C.N.R. ad esso afferenti, ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 382/80;
- t) detta disposizioni nel rispetto delle norme contenute del D.I. 5.8.98 n. 363.

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), n), o), s) e t) non sono delegabili alla Giunta o al Direttore di dipartimento.

Art. 8 – (Attribuzioni del Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
 - c) nomina un Vice Direttore che lo sostituisca su suo mandato nei casi di assenza o impedimento;
 - d) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - e) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - f) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
 - g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università di Firenze;
 - h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - i) stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico del dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;
 - l) propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche;
 - m) propone altresì all'approvazione del Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la

trasmissione al Rettore ai fini della valutazione di cui all'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto dell'Università di Firenze;

n) promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche;

o) promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti organizzativi;

p) dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, anche con riferimento alle attività di tesi di laurea e di dottorato;

q) adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;

r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto dell'Università di Firenze, dai Regolamenti di Ateneo, dalle leggi vigenti.

2. Fatte salve le attribuzioni del Segretario amministrativo e di dirigenti eventualmente preposti al Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell'amministrazione del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.

3. Il Direttore, o un suo delegato a norma dell'art. 47, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze, è il consegnatario dei beni mobili del Dipartimento.

Titolo IV – Modifiche al Regolamento

Art. 9

Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di uno o più membri del Dipartimento, da una deliberazione del Consiglio di Dipartimento, convocato almeno con tre settimane di anticipo con all'ordine del giorno esplicita proposta di modifica. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza qualificata (50% + 1 degli aventi diritto).

Titolo V – Norme aggiuntive

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto vigente dell'Università di Firenze, al Regolamento di Ateneo riguardante la normativa per l'ordinamento dei Dipartimenti, al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze, al D.L. n. 626 del 19.9.94 e sua attuazione per l'Università.
